



**Comune di
CARBONARA AL TICINO**
Provincia di Pavia

Copia

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 24/07/2026**

Adunanza straordinaria di seconda convocazione – seduta Pubblica

**ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 82 A 101,
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 (C.D. ROTTAMAZIONE QUINQUIES) E ART.
10 QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO CON
LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO
COMUNALE.**

L'anno **2026** addì **24** del mese di **Luglio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello:

1 - UBEZIO STEFANO	Assente
2 - ZANETTI Renzo	Presente
3 - MANCIN Valerio	Presente
4 - BUGOLOTTI Stephanie	Presente
5 - ZANOLI Roberto	Presente
6 - MAZZUCHELLI Iolanda	Presente
7 - PELIZZOLI Antonio Mario Camillo	Presente
8 - ABBATE Mattia	Presente
9 - RE Matteo	Presente
10 - CALCULLI Andrea Roberto	Presente
11 - DEIDDA Andrea	Presente

Totale Presenti : 10

Totale Assenti : 1

Totale Assenti giustificati : 0

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Massimo EQUIZI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa BUGOLOTTI Stephanie, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relaziona in merito all'argomento "rottamazione quinquies" il Vicesindaco, con delega al Bilancio, Stephanie BUGOLOTTI; il Vicesindaco spiega che la proposta di adesione alla definizione agevolata dei tributi locali (rottamazione quinquies) è stata decisa per aiutare i cittadini e per recuperare somme dovute al Comune. La relazione viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere CALCULLI interviene domandando quant'è l'importo.

Il Vicesindaco BUGOLOTTI risponde che è in fase di verifica, potrebbe essere circa 120.000,00 € (da quanto risulta dal portale della Agenzia delle Entrate). Si sono avute richieste da parte di cittadini e società per aderire alla rottamazione e si spazia dai tributi locali alle sanzioni del C.d.S.

Interviene il Consigliere DEIDDA il quale rileva che dalle riscossioni sono escluse le sanzioni, per cui si rischia di dare un segnale negativo per i cittadini.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. In caso di rateizzazione, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo decorreranno dal 1° aprile 2027;
- entro il 28 febbraio 2027 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

Considerato inoltre che:

- L'articolo 10-quinquies comma 2 della Legge n. 88/2026 (di conversione del DL n. 38/2026 - "Decreto Fiscale"), successivamente modificato dalla Legge n. 113/2026 (di conversione del DL n. 63/2026 - "Decreto Carburanti-ter"), prevede che i provvedimenti adottati dagli enti creditori (regioni e enti locali), ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 10-quinquies, sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'Agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente ha reso disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della*

legge 27 dicembre 2019, n. 160,” e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l’art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l’agente della riscossione è automaticamente scaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

Considerato altresì che:

- l’adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l’acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell’agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- dalla Relazione tecnico-finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario emerge che “L’adozione della proposta di delibera è coerente con il rispetto degli equilibri di competenza e di cassa, garantendo che le entrate derivanti dalla rottamazione dei crediti non generano squilibri né incidono sulla capacità dell’Ente di far fronte ai propri impegni.”;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell’articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l’adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Acquisito al protocollo n. 3990 del 17/07/2026 il parere favorevole dell’Organo di Revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Individuato il responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Daniela Caserio, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell’adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l’obbligo di astensione;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio competenti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 17/07/2025 è stato approvato il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 29/12/2025 è stato aggiornato il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 29/12/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 29/04/2026 è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2025;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso,

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano, di cui:

- n. 9 (nove) favorevoli,
- n. 1 (uno) astenuto (DEIDDA),
- n. === contrari;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. Di richiamare l'articolo 10-*quinquies* comma 2 della Legge n. 88/2026 (di conversione del DL n. 38/2026 - "Decreto Fiscale"), successivamente modificato dalla Legge n. 113/2026 (di conversione del DL n. 63/2026 - "Decreto Carburanti-ter"), che prevede che i provvedimenti adottati dagli enti creditori (regioni e enti locali), ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 10-*quinquies*, sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'Agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente ha reso disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026.
3. Di approvare il Regolamento che si compone di n. 6 articoli.
4. Di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026, con le modalità dalla stessa rese disponibili.
5. Di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
6. Di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Successivamente, a seguito di separata votazione, con voti espressi per alzata di mano, di cui:

- n. 9 (nove) favorevoli,
- n. 1 (uno) astenuto (DEIDDA),
- n. === contrari;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4), del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 7

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 (C.D. ROTTAMAZIONE QUINQUIES) E ART. 10 QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO CON LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/07/2026

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Daniela CASERIO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Daniela CASERIO

Delibera di C.C. N.7 del 24/07/2026

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Consigliere_Ass
F.to BUGOLOTTI STEPHANIE

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MASSIMO EQUIZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1 D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno 27/07/2026 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 11/08/2026

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MASSIMO EQUIZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 4 D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e la stessa È DIVENUTA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.



Il Segretario Comunale
DOTT. MASSIMO EQUIZI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ROTTAMAZIONE QUINQUIES)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della definizione agevolata prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, e dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. La definizione agevolata si applica esclusivamente ai carichi affidati dal Comune all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Possono essere oggetto di definizione agevolata i carichi, tributari e patrimoniali, affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Art. 3 – Effetti della definizione

1. La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
2. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
3. Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (Dlgs n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato, la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Art. 4 – Presentazione della dichiarazione

1. Il debitore rende **tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026** la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del **15 dicembre 2026**;

Art. 5 – Pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e

il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal primo aprile 2027.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38/2026 e nell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025, nonché ogni successiva modifica o integrazione.